

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

In persona del Giudice Unico **dott. Luca Martinat** nella causa di cui al **RG n omissis/17 promossa da:**

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

contro

BANCA

attrice

convenuta

all'udienza di discussione orale *ex art. 281 sexies* delli 13.12.2017,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con il quale la SOCIETA' in liquidazione citava in giudizio la BANCA rappresentando:

- 1) di aver intrattenuto un rapporto di affidamento in conto corrente con la convenuta terminato nel 2010;
- 2) di aver subito addebiti indebiti (anatocismo, CMS, usura);
- 3) di voler pertanto ottenere la restituzione di quanto ingiustamente corrisposto;

vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui la BANCA eccepiva:

- 1) l'esistenza di un giudicato sul rapporto controverso derivante da decreto ingiuntivo non opposto notificato a novembre 2013;
- 2) la prescrizione della pretesa avversaria;
- 3) l'infondatezza nel merito della domanda;

RILEVATO

che all'udienza del 13.09.2017 le parti chiedevano che il Tribunale decidesse in via preliminare circa la fondatezza dell'eccezione di giudicato;
che, quindi, il Giudice fissava l'udienza del 13.12.2017 per discutere circa l'eccezione di giudicato *ex art. 281 sexies c.p.c.*;

RITENUTO

che l'eccezione di giudicato sia fondata e va pertanto accolta;
che, infatti, nel 2013 la convenuta aveva ottenuto nei confronti dell'odierna attrice un decreto ingiuntivo non opposto (doc. n. 6 parte convenuta), malgrado la rituale notificazione avvenuta in data 13.11.2013, con conseguente passaggio in giudicato dello stesso decorsi 40 giorni (Cassazione civile, sez. I, 26/07/2016, n. 15417);
che tale decreto ingiuntivo, infatti, aveva ad oggetto esattamente lo stesso rapporto

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Marinat, n. 6077 del 13 dicembre 2017

giuridico (contratto bancario) allegato a fondamento della presente domanda attorea, sicché tutte le doglianze svolte in questa sede contro la BANCA relative alla correttezza del saldo e degli addebiti che lo avevano determinato avrebbero dovuto essere svolte con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;

che in senso contrario non può valere il carattere penale dell'eccezione relativa alla pattuizione di interessi usurari, in quanto anche il pagamento di interessi penalmente illeciti può cadere in giudicato civile (così come, allo stesso modo, cade in prescrizione decennale il diritto alla ripetizione di quanto versato a titolo di interessi usurari), essendo incompatibile con il nostro ordinamento l'esistenza di una pretesa patrimoniale (sotto forma di diritto di credito) potenzialmente perenne in quanto azionabile in ogni tempo poiché – asseritamente – non soggetta al giudicato o alla prescrizione (Cass., III civile, n. 22579/2012);

che, inoltre, va precisato che il decreto ingiuntivo in questione era stato emesso successivamente alla conclusione del rapporto bancario, di tal che non risultano maturati a carico della SOCIETÀ' attrice addebiti successivi al giudicato, e come tali ad esso non soggetti, sicché – in altre parole – il decreto ingiuntivo ha coperto ogni pretesa della BANCA, ivi comprese quelle dedotte in questo giudizio dall'attrice;

che, pertanto, deve ritenersi applicabile il noto principio giurisprudenziale per cui *“la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, fatti che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso, e non anche sulla base di quelle circostanze che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotte nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolare del titolo giudiziale e che, risulterebbero conseguentemente in contrasto con l'accertamento ivi contenuto”* (Cassazione civile, sez. III, 18/10/2012, n. 17903);

che, poi, per quanto precede, va aggiunto per completezza che il divieto di anatocismo introdotto con decorrenza dal primo gennaio 2014 (nell'ipotesi interpretativa più favorevole per l'attrice) non ha alcun rilievo nella fattispecie in esame in quanto completamente esauritasi nel 2010 allorquando l'anatocismo era perfettamente lecito nel nostro ordinamento (come da delibera Cicr del 09.02.2000), posto che la novella del 2013 non può avere alcuna applicazione retroattiva;

che, dunque, il divieto di anatocismo introdotto con la legge di stabilità del 2014 non ha alcun rilievo nella fattispecie in esame, in quanto esaurita nel 2010 allorquando l'anatocismo era perfettamente legale essendo espressamente normato e disciplinato dall'ordinamento (ragion per cui non è corretto affermare che nell'autunno 2013 vi erano dubbi giurisprudenziali sulla legittimità dell'anatocismo), sicché parte attrice non può legittimamente far valere nel 2017 una legge entrata in vigore nel 2014 in relazione ad un rapporto esaurito nel 2010, anche sotto il profilo della normativa applicabile;

che, infine, il termine acceleratorio disposto dal codice di procedura civile (art. 641 c.p.c.) non è certo ostativo alla formulazione di un'opposizione contenente tutte le contestazioni possibili ed immaginabili (nella prassi giudiziale, in effetti, non mancano certo le opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il cliente della Banca contesta sotto ogni profilo la debenza delle somme ingiunte), non essendovi nell'ordinamento alcuna deroga ai principi generali che consenta un'opposizione frazionata in più atti o successiva ad un primo giudicato in considerazione della possibile complessità delle questioni giuridiche che potrebbero astrattamente essere fatte valere con l'opposizione;

che, in effetti, l'accelerazione processuale discendente dalla notificazione del decreto ingiuntivo abbrevia sì i termini di prescrizione (anche quelli decennali per le rimesse ripristinatorie), ma in modo analogo a qualsiasi altro diritto previsto dall'ordinamento;

Sentenza, Tribunale di Torino, Giudice Luca Marinat, n. 6077 del 13 dicembre 2017

che, sotto altro aspetto, la pretesa di parte attrice di contestare nel 2017 fatti che avrebbe dovuto contestare entro la fine del 2013 si palesa come **una sorta di richiesta di remissione in termine, istanza che tuttavia non può essere accolta**, avendo chiarito la giurisprudenza che la richiesta di remissione in termini **deve avvenire in un termine ragionevole dalla scadenza del termine non rispettato**, ipotesi non sussistente nella fattispecie in esame, posto che **l'atto di citazione è stato notificato circa 3 anni e mezzo dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo**;

che, infatti, è stato condivisibilmente affermato che *“il ricorrente che non abbia ritualmente citato nel giudizio di cassazione una delle altre due parti del procedimento di merito non può essere rimesso in termini se, da un lato, risulti che non si sia attivato con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa del procedimento notificatorio e, dall'altro, la concessione del termine potrebbe essere piegata ad una protezione indiretta dell'interesse della parte nei cui confronti la notifica non sia andata a buon fine, potendosi quest'ultima, non costituita, giovare della remissione in termini nonostante la sua inerzia”* (Cassazione civile, sez. I, 20/07/2015, n. 15145);

che, quindi, l'eccezione di giudicato deve essere accolta atteso che il saldo del rapporto di conto corrente intercorso fra le parti (rapporto conclusosi nel 2010) è già stato definitivamente accertato con il decreto ingiuntivo non opposto del 2013, con la conseguenza che qualsivoglia contestazione relativa alla correttezza di tale saldo (e quindi alla legittimità degli addebiti) avrebbe dovuto essere proposta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, costituendo infatti ogni contestazione svolta in questo giudizio l'antecedente logico indefettibile per la determinazione del suddetto saldo (Cass. 6 aprile 2012, n. 5581);

che infatti, a titolo esemplificativo, deve essere evidenziato che *“il giudicato di accoglimento della domanda di pagamento di canoni di locazione arretrati non si limita a fare stato circa l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti ma deducibili, come quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di illegittime maggiorazioni del canone”* (Cass., III Civile, n. 25355/15), principio perfettamente applicabile nella fattispecie in esame alla luce di quanto precede;

che, dunque, l'eccezione di giudicato deve essere accolta con sentenza definitiva;

che le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (parametro da € 52.000,00 ad € 260.000,00), venendo liquidate in conformità ai minimi tariffari stante la decisione *in limine litis*, ad eccezione del parametro relativo alla fase istruttoria per il quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata la predetta fase.

PQM

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, nel contraddittorio delle parti

Dichiara inammissibile la domanda attorea per preesistente giudicato.

Condanna la SOCIETA' in liquidazione alla rifusione delle spese di lite a favore della BANCA, spese che si liquidano in € 4.015,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrenze.

Così deciso in Torino il 13.12.2017.

Il Giudice
Luca Marinat

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS